

Legge regionale 19 giugno 2024, n. 22

**Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015.**

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 08.07.2024 )

INDICE

Art. 1 Palestre della salute. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed i bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La Regione è impegnata, da tempo, a promuovere l'attività fisica in generale e, nello specifico, con il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, essa promuove e valorizza la pratica sportiva e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali;
2. La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
3. L'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie;
4. La Regione, pertanto, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute che le rendono idonee ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che, nello svolgimento di programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico, li eseguono individualmente sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Palestre della salute. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è inserito il seguente:

“ *Art. 7 bis - Palestre della salute*

1. *La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021.*
2. *I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite “palestre della salute” dall'articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.*
3. *La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021.*
4. *La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione. ”.*

*Art. 2*

*Clausola di neutralità finanziaria*

---

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.